

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

Il ricorrente, titolare di n. 1 buono fruttifero (BF) trentennale sottoscritto in data 17.02.1989, per l'importo di £5.000.000 con scadenza al 31.12.2019, dichiara che, alla data di presentazione del ricorso, il buono non era stato ancora incassato, riservandosi comunque di procedere all'incasso e di trattenere la somma in acconto sulle maggiori somme che assume essergli dovute.

Il ricorrente afferma che, seppur l'emissione dei titoli sia avvenuta quando erano in circolazione i buoni della serie Q, l'intermediario ha utilizzato i moduli della Serie O malgrado il D.M. 13.06.1986 prevedesse il riutilizzo di moduli della sola serie P. Dunque il buono oggetto di controversia risulta originariamente appartenere alla serie O e le condizioni economiche stampate sul retro, relative alla originaria serie O, sono state sostituite da un timbro recante le condizioni economiche di rimborso della serie P/O e, successivamente, da un ulteriore timbro della serie Q/P.

Il ricorrente si rivolge all'ABF lamentando che sussiste "un'assoluta incertezza su quale sia l'effettivo rendimento applicabile, stante la presenza di ben 3 timbri sul retro (griglia serie O + 2 timbri), che hanno ingenerato la convinzione che si dovesse far riferimento alle condizioni stampate originariamente". Inoltre, in entrambe le timbrature successivamente sovrapposte sul buono, manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno, malgrado le Tabelle allegate ai D.M. specificassero il tasso di interessi anche per tale ultimo scaglione di detenzione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, assistito da professionista, formula le seguenti richieste:

In via preliminare:

1) accertare che il Buono è stato emesso successivamente ai D.M. del 16.06.1984 e del 13.06.1986;

2) accertare la discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore del buono e quello previsto dai citati decreti ministeriali;

Nel merito in via principale:

3) accertare il riconoscimento delle condizioni della Serie "O" contrattualmente convenute e stampigliate sul retro del titolo, per tutti e 5 gli scaglioni di detenzione, ossia dal 1° al 30° anno, e, conseguentemente disporre la corresponsione della complessiva somma di € 95.007,83 salvo errori o omissioni (calcolata al lordo della ritenuta fiscale) ovvero di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre agli ulteriori interessi da rendimento maturandi ed in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.

Nel merito in via subordinata:

5) accertare il riconoscimento delle condizioni della Serie "O" contrattualmente convenute e stampigliate sul retro del titolo [“£1.777.400 per ogni successivo bimestre ...”], quantomeno per il 5° scaglione di detenzione, ovvero per il periodo dal 21° al 30°, e, conseguentemente, disporre la corresponsione della complessiva somma di € 77.027,99 salvo errori o omissioni (calcolata al lordo della ritenuta fiscale) o di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa; oltre agli ulteriori interessi da rendimento maturandi ed in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.

Il ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di € 250,00, nonché la refusione delle spese per la presentazione del presente ricorso (€ 20,00).

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente osservando che:

- il buono è "ordinario" e appartiene alla serie "Q", istituita con DM del 13.06.1986;
- conformemente al DM 13.06.1986, il BFP è stato emesso con l'utilizzo dei moduli della precedente serie P, con l'apposizione di due timbri: uno sul fronte, recante la serie di appartenenza e uno sul retro i nuovi tassi di interesse e l'appartenenza alla serie Q;
- l'apposizione dei suddetti timbri rendeva edotto il sottoscrittore in ordine sia alla serie di appartenenza del buono, sia in ordine agli interessi applicati;
- il timbro apposto sostituisce in toto la scritta sottostante serie O e i relativi rendimenti nonché il timbro P e relativi rendimenti, sostituendoli integralmente;
- conformemente a quanto stabilito dalla tabella dei rendimenti allegata al predetto Decreto, il rendimento della serie del BFP in oggetto "è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto";
- alla scadenza, veniva riconosciuto al ricorrente esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM, come indicato nelle tabelle allegate al DM medesimo. In particolare, l'intermediario ha calcolato, sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal DM (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo, calcolato per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto del 12%;
- l'affidamento del ricorrente risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto i rendimenti corrisposti sono esattamente quelli stabiliti dal DM;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- all'atto della sottoscrizione del buono, il relativo titolare avrebbe potuto e dovuto chiarire ogni eventuale dubbio sul rendimento degli stessi, usando la normale diligenza, consultando il DM che aveva determinato i nuovi tassi di interesse;

-la conoscenza delle caratteristiche dei Buoni è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

Tanto dedotto, l'intermediario, richiamati taluni precedenti dell'Arbitro, nonché numerose recenti decisioni della giurisprudenza di merito a sé favorevoli e una recente nota del MEF del 2018, chiede il rigetto del ricorso, stante la piena osservanza da parte dell'intermediario della normativa di riferimento, dovendosi considerare il Buono oggetto del ricorso, a tutti gli effetti, appartenente alla serie "Q".

Pertanto, l'intermediario convenuto chiede il rigetto del ricorso stante la piena osservanza della normativa di riferimento.

In sede di repliche, il ricorrente afferma che -nelle more del presente procedimento- il Buono Fruttifero in esame è stato riscosso (in data 04.01.2020), ricevendo in liquidazione la somma di euro 28.876,63 (ritenuta fiscale €3.761,68 – imposta di bollo €37,44). Alla luce dell'avvenuto incasso, precisa la domanda limitando il quantum alla somma pari alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto (€ 66.131,20 in via principale, € 48.151,36 in via subordinata).

DIRITTO

Nel rispondere alla prima richiesta preliminare del ricorrente, il Collegio osserva che il buono è stato sottoscritto il 17.02.1989, e dunque successivamente all'emanazione del DM del 13.06.1986.

In relazione alla discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore del buono e quello previsto dai citati decreti ministeriali, l'analisi ha messo in luce che:

- come si evince dal fronte, il buono è stato emesso utilizzando un modulo cartaceo della precedente serie "O", "barrata" e sostituita prima con l'indicazione della serie "P", e poi con l'apposizione del timbro con la dicitura "serie Q/P";

- alla data di sottoscrizione del buono, era in corso di emissione la sola serie "Q", introdotta dal D.M. 13 giugno 1986;

- sul retro del buono sono visibili: (i) l'originaria tabella stampata sul modulo cartaceo, recante i rendimenti della serie "O", con l'annessa nota in calce ove è scritto "più £1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"; (ii) un primo timbro (in rosso) con la dicitura "BFP serie P/O" con indicazione dei tassi della "serie P" fino al 20° anno; (iii) un timbro con la dicitura "BFP serie Q/P", anch'esso sovrapposto alla originaria tabella, modificativo dei tassi di interesse fino al 20° anno, con adeguamento ai tassi della serie "Q", ex art. 5 del D.M. del giugno 1986;

- nessuna variazione si evince con riferimento al periodo successivo al 20° anno.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'ABF, prevale la scritturazione sul titolo, quando sottoscritto successivamente all'emanazione di un provvedimento di modifica delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti successivamente alla sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative.

L'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non impedisce l'applicazione dei criteri di determinazione del rendimento relativi a serie successivamente istituite, ove il titolo cartaceo sia stato integrato in conformità a quanto previsto al D.M.



Ciò posto, si osserva che in relazione all'ipotesi di sovrapposizione - sul retro di BFP - di plurime timbrature appartenenti a serie diverse, si registrano orientamenti non uniformi dei Collegi territoriali.

In particolare, il presente Collegio, in casi analoghi (ex multis, decisione 26410/19) ha ritenuto la domanda meritevole di accoglimento con riferimento all'ultimo scaglione temporale, atteso che nessuno dei timbri modificativi apposti contiene indicazioni al riguardo; quanto al periodo dal 1° al 20° anno, la presenza di un doppio timbro avrebbe comunque inequivocabilmente escluso l'applicazione delle condizioni stampate sul retro.

Tale impostazione è stata di recente ribadita dal Collegio di coordinamento (decisione n. 8046 del 20/03/2020), al quale era stato richiesto di valutare se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli previsti relativamente alla serie Q/P riportati sul timbro sovrapposto alla predetta tabella, recante appunto la dicitura "serie Q/P", limitatamente al periodo di tempo fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente, appunto, con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della "serie P".

L'inquadramento dei buoni fruttiferi tra i documenti di legittimazione (più volte ribadito dalla Cassazione (ed anche dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 22747/2019) rende "il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione [e] impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale".

Il Collegio di coordinamento conferma il consolidato indirizzo dei Collegi territoriali per i quali "la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative".

Sulla base di tali considerazioni, il presente Collegio ritiene la domanda del ricorrente meritevole di accoglimento con riferimento alla richiesta avanzata in via subordinata.

Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese legali (€250,00), si precisa che non risulta documentazione a supporto.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi del buono nei sensi di cui in motivazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 10633 del 15 giugno 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO